

Testo Audizione della Federazione Gilda-Unams

Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926)

Commissioni congiunte 5^ Bilancio del Senato della Repubblica

e 5^ Bilancio della Camera dei Deputati

Roma, 15 novembre 2023

Premessa

La Legge di Bilancio 2024 porta con sé varie modifiche in diversi settori, tra cui previdenza sociale, sanità, e finanze pubbliche. I temi toccati nel testo sono tantissimi, ma per la scuola, al momento, non è previsto nessun intervento importante, tranne per la parte in cui il disegno di legge rivela potenziali cambiamenti significativi nei calcoli penalizzanti delle pensioni e nell'onere per riscattare anni universitari o altri periodi non coperti.

Articolo 10 – Rifinanziamento fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022/2024

L'indagine dell'Istat dell'11 ottobre scorso ha messo in evidenza che le famiglie italiane dal punto di vista del tenore di vita e delle condizioni socio-economiche non stanno vivendo un momento facile; per far fronte all'inflazione, gli italiani continuano ad attingere alle loro riserve economiche. Infatti, non si è arrestato il calo della propensione al risparmio delle famiglie che è passata dal 13,8% del 2021 all'8,0% del 2022, stesso livello percentuale del periodo pre-Covid.

Inoltre, la contrazione del risparmio si è accompagnata anche a un ulteriore calo del potere d'acquisto delle famiglie consumatrici, che si è ridotto del -1,6% su base annua. La spesa per i consumi è aumentata del 12,6%. Gli stanziamenti nella Legge di bilancio per il rinnovo del Contratto non sono cifre elevate, ma comunque superiori a quella del contratto precedente. Di fatto, lo stanziamento dovrebbe aumentare le retribuzioni di circa il 6%. Si tratterà di una cifra ancora distante dagli standard europei. Parliamo infatti di un incremento medio in busta paga che andrà a parziale ristoro perché, comunque, l'inflazione è ben più forte delle cifre stanziare.

L'incremento dell'I.V.C. di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale è attribuito, anche ai sensi dell'art.3 del D.L: 145/2023, al personale della pubblica amministrazione a tempo indeterminato nel mese di dicembre

2023. Se da una parte tale misura offre un piccolo anticipo ai lavoratori, dall'altra parte si pone come un atto unilaterale da parte del Governo che estromette le organizzazioni sindacali dal normale spazio in cui queste decisioni vanno discusse e decise, cioè la contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Si tratterà, dunque, di un anticipo del rinnovo contrattuale rispetto all'anno 2024 per i docenti di ruolo di scuola dell'infanzia/primaria dai 765,07 (fascia 0-8 anni) ai 1.142,75 (fascia da 35 anni); mentre quelli di scuola secondaria avranno un anticipo contrattuale dai 828,72 (fascia 0-8 anni) ai 1.228,11 (fascia da 35 anni).

Il D.Lgs 165/2001 all'art.47-bis, comma 2 stabilisce che l'I.V.C. "è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione". Quindi non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. La CEDU ha sempre affermato che il lavoro del personale della scuola a tempo determinato è uguale a quello svolto dal personale a tempo indeterminato.

Riteniamo, quindi, che tutto il personale debba avere questo anticipo. Sicuramente è possibile attribuire questo beneficio a tutto il personale della scuola che ha in essere un contratto fino al termine delle lezioni e dal 31 agosto. L'inflazione morde tutti i lavoratori. Tutti i lavoratori e le loro famiglie devono essere sostenuti.

Articolo 11 – Misure in materia di imposte

L'aumento dell'IVA dall'attuale 5% al 10% sui prodotti dell'infanzia e igiene femminile, variando la tabella allegata a DPR 26 ottobre 1972, n.633 non trova la nostra condivisione perché comporterà un aumento di spesa per tutte le famiglie. La spesa dei prodotti per l'infanzia (pannolini, latte in polvere, ecc.) inciderà significativamente sul bilancio di tutte le famiglie con figli.

I prodotti per l'infanzia, come i pannolini, vengono utilizzati quotidianamente e rappresentano una spesa continua per le famiglie con bambini piccoli. Alcuni prodotti per l'infanzia sono indispensabili per il benessere del bambino. Ad esempio, il latte in polvere è spesso una scelta necessaria per i bambini che non possono essere allattati al seno. È una misura che presta poca attenzione alle famiglie.

Inoltre, l'intervento di aumentare l'IVA sui prodotti di igiene femminile mostra poca attenzione alle necessità delle donne.

Occorre invece ridurre i costi per rendere i prodotti più accessibili a un numero sempre maggiore di donne, garantendo così che l'igiene intima sia alla portata di tutte.

Articolo 26 – Modifiche determinazione accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata

Condividiamo la diminuzione dell'importo della pensione da 1,5 volte l'assegno sociale a quello pari all'assegno sociale stesso per l'accesso al diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Un ulteriore riduzione, prescindendo dal predetto requisito di importo minimo sarebbe stata necessaria.

Riguardo all'anticipo pensionistico l'ammontare complessivo della rata pensionistica utile per l'accesso al predetto anticipo è aumentato a 3.0 volte l'assegno sociale, anche se per le donne è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per donne con due o più figli.

Non condividiamo l'aumento a 3.0 volte in quanto restringe la platea degli aventi diritto riservandola a coloro che hanno una rata pensionistica non inferiore 3.0 volte l'assegno sociale; certamente positiva la riduzione le donne con figli.

Inoltre, è davvero irragionevole la decisione di regolarizzare la prima rata pensionistica tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Articolo 27 – Riscatto periodi non coperti da contribuzione

La possibilità di poter riscattare nella misura massima di cinque anni (anche non continuativi) i periodi lavorativi – in tutto o in parte – privi di contribuzione è certamente condivisibile.

Auspichiamo che l'intervento sperimentale previsto per il periodo 2024/2025 possa diventare strutturale.

Articolo 28 – Disposizioni in materia di adempimenti contributivi

Condivisibile certamente l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di trasmettere i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni per i periodi fino al 31 dicembre 2004. Tale disposizione permetterà certamente di evitare che ci siano ritardi nella liquidazione delle prestazioni pensionistiche e del relativo TFS/TFR.

Articolo 29 – Rideterminazione indicizzazione pensioni

L'articolo 29 della legge prevede una modifica dell'indicizzazione delle pensioni non più al 32% ma al 22% per le pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Confermate l'applicazione del 100% della rivalutazione dell'indice del 5,6% stimato dall'Istat per le pensioni inferiori fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, dell'85% per le pensioni superiori a quattro e inferiori a cinque volte il minimo Inps, nella misura del 53% per le pensioni superiori a cinque e inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps, del 47% per le pensioni superiori a sei e inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps e al 37% per le pensioni superiori a otto e inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

Certamente positivo l'intervento che riduce la rivalutazione di dieci punti (dal 32% al 22%) percentuale alle pensioni che vanno oltre dieci volte il trattamento minimo Inps.

Articolo 30 – Misure di flessibilità in uscita

Opzione donna

L'anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023 e l'aumento dell'età anagrafica da 60 a 61 anni con la riduzione di un anno per figlio nel limite massimo di due anni sono requisiti fortemente penalizzanti per le donne.

Ape sociale

Anche per questa opzione a favore di lavoratori meritevoli di particolare tutela come disoccupati, caregivers, invalidi civili, lavoratori che hanno svolto lavori gravosi (es. insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria) a condizione di avere maturato 30 o 36 anni di contributi, non condividiamo l'aumento di altri cinque mesi del requisito anagrafico, non più 43 anni ma 43 e cinque mesi.

Quota 103

Certamente condivisibile aver confermato la quota 103 anche per il 2024; quindi per coloro che maturano i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi, ma chi fruirà di tale anticipo dovrà aspettare 7 mesi per ottenere l'assegno pensionistico. Non condividiamo questa penalizzazione che si aggiunge ad un'ulteriore penalizzazione per coloro che sceglieranno questa finestra d'uscita dal lavoro in quanto il calcolo della rata pensionistica di tutti i periodi lavorativi sarà effettuato interamente con la modalità del "calcolo contributivo" e per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico Inps.

Articolo 35- Bonus asili nido

Questo intervento normativo concede benefici esclusivamente alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 euro. Tali vantaggi saranno concessi solo nel caso di nascita di figli nel 2024 e nel caso in cui ci sia già un minore nel nucleo familiare con meno di 10 anni. Tuttavia, non siamo concordi con l'esclusione delle famiglie con figli di età superiore a 10 anni.

Articolo 36 – Misure in materia di congedo parentale

La disposizione introduce un mese aggiuntivo di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita di ciascun figlio, stabilendo che il trattamento economico per il secondo mese sia del 60%, con un aumento all'80% previsto solo per l'anno 2024.

Sebbene si possa concordare sulla validità dell'estensione di un ulteriore mese di congedo parentale, sarebbe auspicabile che l'indennità del 80% diventasse strutturale e si applicasse non solo a coloro che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023, ma a tutti coloro che hanno figli entro il dodicesimo anno di vita.

Articolo 37 - Decontribuzione delle lavoratrici con figli

L'articolo in questione prevede una riduzione dei contributi per le lavoratrici assunte a tempo indeterminato con due o più figli. Lo sgravio massimo di 3.000 euro è destinato alle lavoratrici con tre o più figli, fino al compimento del 18° anno del più giovane. In via sperimentale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, il provvedimento si estende alle lavoratrici con due figli, fino al compimento del 10° anno del più giovane.

Condividiamo questa misura in quanto comporta un aumento dell'importo netto della retribuzione. Riteniamo che il provvedimento dovrebbe diventare permanente per le lavoratrici madri con due figli. Inoltre, consideriamo davvero illogico escludere da questo beneficio le lavoratrici madri con un solo figlio e le lavoratrici con un rapporto di lavoro domestico.

Articolo 38 – Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE

Nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è necessario considerare sia il reddito che il patrimonio, che comprende beni mobili e immobili. Tra i beni mobili rientrano anche i titoli di Stato.

Con l'articolo 38 della legge di bilancio 2024, i titoli di Stato di valore fino a un massimo di 50.000 euro vengono esclusi dal patrimonio mobiliare ai fini del calcolo ISEE, determinando una diminuzione del valore ISEE. Mentre comprendiamo che questa misura sia favorevole per chi possiede tali titoli, siamo in disaccordo poiché coloro che non ne sono in possesso non potranno beneficiare di questo provvedimento.

Articolo 40 – Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità

Notiamo con favore l'istituzione di un fondo unico per le persone con disabilità. Tuttavia, la cifra allocata risulta essere inferiore di 50 milioni di euro rispetto alla somma dei fondi confluiti nell'unico fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Inoltre, non vengono recuperati i fondi stanziati nel 2023, pari a 350 milioni, del "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Sarebbe necessario recuperare i 400 milioni mancanti.

Articolo 56 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture

Sicuramente positivo è consentire "l'approvazione, entro il 2024, da parte del CIPESS, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina", così come la "realizzazione degli interventi urgenti per ripristinare la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona" e di altre opere infrastrutturali.

Non concordiamo, tuttavia, con l'uso delle nomine dei commissari e dei subcommissari straordinari, escludendo così la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie. Inoltre, riteniamo importante sottolineare che l'approvazione del progetto del Ponte di Messina deve essere accompagnata dal lancio di interventi per la ristrutturazione, la riqualificazione e la realizzazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie all'interno della Sicilia, necessari per favorire lo sviluppo effettivo della Regione.

ART. 59 - Investimenti INAIL in edilizia sanitaria

Non concordiamo con la proposta di destinare parte delle risorse finanziarie dell'INAIL alla realizzazione e all'acquisto di immobili per ammodernare le strutture sanitarie e ampliare la rete sanitaria territoriale.

Riteniamo che le risorse derivanti dall'avanzo annuale debbano essere prioritariamente allocate per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere la salute dei lavoratori.

Articolo 63 – Agenda SUD

L'articolo 63 "Agenda sud" estende la proroga relativa ai contratti temporanei del personale ausiliario a tempo determinato fino al 15 aprile 2024.

Riteniamo opportuno prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle Istituzioni Scolastiche per il corrente anno scolastico sino al termine delle lezioni scolastiche: tale organico di personale ATA rappresenta oramai una risorsa preziosa per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, impegnate nella realizzazione dei progetti legati al PNRR.

Articolo 88 – Misure in materia di revisione di spesa

L'art.88, comma 2 della legge di bilancio anticipa al 31 dicembre 2024, cioè di due anni, l'adeguamento alla speranza di vita; pertanto, sarà rivisto in modo penalizzante l'attuale requisito di pensione anticipata.

Questo intervento penalizza le legittime aspettative dei lavoratori che in base alla norma attualmente in vigore permetteva loro di programmare l'uscita dal mondo del lavoro nei prossimi anni. I lavoratori che hanno maturato 42 anni e 10 mesi e le lavoratrici che hanno svolto l'attività lavorativa per 41 anni e 10 mesi devono avere il diritto di poter accedere – dopo questa mole notevole di lavoro - alla loro prestazione pensionistica.

Ulteriori interventi da inserire nella legge di bilancio

Liquidazione TFR/TFS

Non ci sono interventi per adempiere quanto la Corte Costituzionale con sentenza n.130/2023 ha precisato sulla necessità di assicurare il TFS/TFR in tempi adeguati e non dopo gli attuali due anni e sette anni per le pensioni anticipate: "il differimento e la rateizzazione del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell'art.36 della Costituzione". Proponiamo quindi una norma che assicuri la liquidazione del TFS/TFR non oltre i due mesi dal collocamento in quiescenza.

Deroga dimensionamento scolastico

La proposta di riduzione del numero di studenti per classe nelle scuole dei comuni montani, alle piccole isole e alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche - presente nel PdL C.678 in corso di discussione alla Camera - è certamente un positivo intervento per assicurare la garanzia del diritto all'istruzione degli studenti residenti nelle predette aree, comuni e piccole isole.

Un intervento analogo sarebbe opportuno a livello nazionale per evitare classi con un eccessivo numero di alunni per assicurare la realizzazione dello stesso diritto costituzionale all'istruzione. In particolare, una riduzione del numero degli alunni per classe, come è stato ulteriormente sottolineato durante il periodo della pandemia, permetterebbe di offrire a tutti i nostri studenti una "efficace fruizione del diritto all'istruzione".

Mobilità intercompartimentale DSGA

L'art.47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra Amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni.

La riforma degli ordinamenti professionali operata in tutti i comparti del pubblico impiego in virtù del Decreto Brunetta DI 80/2021, dovrebbe limare le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi verrà inquadrato nell'area EQ, al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti. Perseverare con l'esclusione dei Direttori SGA dalla mobilità intercompartimentale potrebbe costituire una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 co. 2 Cost.

La vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione Scolastica. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovrintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole. Ebbene, se in via generale il Ministero dell'Istruzione e del Merito non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti e, in particolare, per i Direttori SGA.

Pertanto, riteniamo che bisognerebbe inserire il seguente provvedimento: in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale, profilo di Direttore SGA.

Docenti cumulo di metà pensione con un impegno part-time

Sarebbe opportuno concedere ai docenti più esperti, negli ultimi cinque anni della loro carriera, la possibilità di dedicarsi parzialmente al tutoraggio dei neoassunti. Questo consentirebbe loro di condividere la propria preziosa esperienza, creando un ponte tra diverse generazioni di insegnanti e assicurando una trasmissione ininterrotta di conoscenze ed esperienze.

La norma dovrebbe promuovere l'utilizzo dell'organico funzionale esistente, evitando così oneri aggiuntivi per lo Stato. Un'alternativa potrebbe essere offrire, sempre negli ultimi cinque anni di servizio, la possibilità di svolgere metà del tempo con collocamento in quiescenza e l'altra metà con servizio part-time. In questo modo, si offrirebbe ai docenti la possibilità di cumulare metà della pensione con un impegno part-time, consentendo loro di avvicinarsi al pensionamento in modo graduale e meno stressante.

La proposta non solo allevierebbe il carico di lavoro per i docenti più anziani, ma agevolerebbe anche l'accesso alla professione per i giovani insegnanti, dinamizzando il mercato del lavoro scolastico. Questo modello, già sperimentato con successo in altre nazioni europee, potrebbe garantire una transizione efficace verso la pensione e un costante rinnovamento del corpo docente.

La delegazione

Federazione Gilda Unams